

**TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del popolo italiano

IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^a lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 18 febbraio 2016, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente

SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE

nel procedimento civile in primo grado in materia di lavoro iscritto al n. 23718 del RGAC dell'anno 2014, vertente tra:

, elett.n.te domic.ta in Roma,
presso l'Avv. che la rappr.nta e difende insieme all'Avv.
Maddalena Boffoli - opponente

E

, elett.n.te domic.to in Roma,
presso l'Avv. che lo rappr.nta e difende - opposto

**OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI
SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso ex art.1, co.47, legge n.92/2012 depositato il 5/5/2014

conveniva qui in giudizio la , chiedendo dichiararsi illegittimo, per gli effetti di cui all'art. 18 della legge n.300/70 c.m. dalla legge n.92/2012, il licenziamento disciplinare in tronco intimatogli con lettera del 24/3/2014, in relazione a contestazione disciplinare del 25/2/2014, con la quale era stato incolpato del fatto che, avendo ricevuto comunicazione da parte di della cessione a quest'ultima, da parte del fornitore

di una serie di fatture, aveva omesso di controllare la conformità di dette fatture con la contabilità dei rapporti e quindi di trasmettere dette comunicazioni alla sede di Milano, così impedendo i dovuti controlli ed accertamenti, dai quali era poi risultato che trattavasi di fatture estranee alla contabilità o emessi per importi largamente superiori a quelli dovuti.

A fondamento dell'impugnazione deduceva:

- a) insussistenza del fatto contestato, non avendo egli mai ricevuto le comunicazioni in questione: il 18/9/2013 egli non era presente in azienda; e posto che egli conosceva solo la contabilità relativa all'agenzia di Roma, e non delle altre agenzie, sicchè non poteva esperire alcun controllo;
- b) sproporzione tabellare, trattandosi per mera ipotesi di condotta negligente che il CCNL autotrasporto e spedizione merci, applicato al rapporto di lavoro, sanzionava con la misura conservativa della sospensione dal servizio;
- c) sproporzione;
- d) genericità della contestazione dell'addebito, non essendo in essa identificata la data di preteso ricevimento della comunicazione
- e) intempestività della contestazione medesima, anche in relazione al termine previsto dall'art.32, punto 6, del CCNL.



Resisteva la _____ chiedendo respingersi le avverse domande, perché: l'attore rivestiva dal 21/6/2006 la posizione di Responsabile operativo dell'agenzia di Roma, e come tale aveva, tra gli altri, il compito di registrare le fatture relative alle attività di trasporto e magazzino, controllando la congruità delle stesse, e quello di aprire la corrispondenza e mandarla alla sede di Milano, la quale, per prassi, gli era rimessa dal collaboratore dell'agenzia (_____, _____) che l'avesse ritirata; _____, socia, Presidente del CDA e rappresentante legale di _____, fornitore di servizi di trasporto di _____, era sua convivente "more uxorio", nonché madre di due figli suoi; il 27/1/2014 _____, direttore affari legali di _____, sedente a Milano, era stato notiziato da _____, dipendente _____ che _____ aveva ceduto ad _____ una serie di fatture, cosa già comunicata all'Agenzia di Roma con trasmissione di 9 comunicazioni di cessione e delle 25 fatture cedute, per complessivi €. 546.071,48; che a tale evento erano seguiti i dovuti controlli, dai quali era risultato che le fatture cedute erano del tutto sconosciute a _____ ed inesistenti, con l'eccezione di tre, che però risultavano alterate nell'importo e nella scadenza, intestate a _____ e non a _____, ed erano già state pagate per l'importo effettivamente dovuto; e che tutta la documentazione in questione era già stata inviata da _____ alla sede di Roma negli anni 2012 e 2013, senza che il _____ ne avesse dato informazione alla sede di Milano; che l'attore aveva personalmente ricevuto la comunicazione pervenuta il 18/9/2013; che i sigg.ri _____ e _____, risultanti ricettori delle altre comunicazioni in questione, avevano riferito che, come per prassi consolidata, le avevano consegnate al _____ in busta chiusa; _____ aveva ammesso l'erroneità delle fatture cedute a _____, l'attore aveva subito precedenti disciplinari.

Il giudice designato, con ordinanza del 24/7/2014, annullava il licenziamento condannando la società convenuta a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro, nonché a corrispondergli una indennità pari a sette mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre alla regolarizzazione contributiva conseguente. A fondamento della decisione riteneva sussistente il fatto contestato; la contestazione sufficientemente specifica e tempestiva; ma il licenziamento affetto da sproporzione tabellare, ai sensi del 4° comma dell'art. 18 novellato, trattandosi di comprovata negligenza nell'esecuzione del lavoro affidato, che l'art. 32 del CCNL puniva con sanzione conservativa; oltre che da sproporzione semplice per mancanza di recidiva e di danno.

Con ricorso depositato il 1/8/2014 _____ proponeva qui opposizione, per la revoca dell'ordinanza e la reiezione delle domande attoree, o l'applicazione di sanzione minore.

In particolare, ribadite le circostanze e le deduzioni già svolte nella fase sommaria, censurava l'ordinanza opposta per non aver considerato il carattere doloso del comportamento del _____, rivelato dal suo rapporto con la _____: dalla reiterazione omissiva inerente proprio le comunicazioni relative ai rapporti _____ e di non aver tenuto conto della potenzialità



dannosa del comportamento e dell'attitudine dello stesso a scuotere definitivamente il vincolo fiduciario.

Resisteva il chiedendo respingersi l'avversa opposizione e confermarsi l'ordinanza opposta o, in subordine, applicarsi la sanzione gradata di cui al comma 5° o 6° dell'art. 18 novellato. Precisava che non gli spettava registrare le fatture di importo superiore a €. 15.000,00, dovendo egli solo inviarle nella sede di Milano; che tra le sue mansioni non c'era quella di aprire la posta, che era aperta da chi capitava ed inviata a Milano per posta interna senza rilascio di ricevuta; che non si era verificato alcun danno, avendo sempre pagato a solo le fatture vere, né avendo pagato né dovuto pagar alcunché a che egli non aveva ricevuto le comunicazioni in questione, il cui mittente era solo la lettera del 18/9/2013 non era mai arrivata all'agenzia di Roma, e comunque non era stata da lui ritirata; egli aveva sempre inviato a Milano la posta ricevuta; ribadiva le contestazioni di genericità ed intempestività della contestazione.

La causa, istruita per documenti e mezzi orali, è stata decisa come da dispositivo.

////////////////////////////////////

L'opposizione appare fondata, e merita accoglimento.

L'opposto, pur non censurando formalmente l'ordinanza opposta nella parte in cui ha giudicato insussistente il vizio di insussistenza del fatto contestato, persiste nella denuncia di tale vizio, sostenendo: di non aver ritirato alcuna delle comunicazioni che ciò non era suo compito; che addirittura queste non sarebbero pervenute presso l'agenzia di Roma, come a suo avviso fatto palese dal fatto che il mittente sarebbe stato e non Sostiene poi oggi che non vi sarebbe prova che egli non abbia mandato quelle comunicazioni a Milano.

Gli argomenti, peraltro tra loro parzialmente contraddittori, appaiono infondati.

Risulta dalla documentazione prodotta da :

- i) che con email del 27/1/2014 tale di trasmise a , responsabile affari legali di (teste) una lista di fatture emesse da carico di , assumendo di averle già notificate a tale società (doc.10);
- ii) che il rispose con email del 29/1/2014 assumendo che tali fatture non risultavano nella contabilità , e chiedendo che gliene fosse mandata copia (doc.11);
- iii) che il rispose con email del 30/1/2014, mandando al copia delle fatture in questione e delle lettere di comunicazione (di cessione dei corrispondenti crediti) già inviate a (doc. 11);
- iv) in allegato al doc. 11) la ha prodotto la copia delle fatture, delle lettere di cessione a dei relativi crediti, e delle comunicazioni allegate alla email sub iii). Tutti detti documenti coincidono tra loro e con l'indicazione dell'oggetto della email quanto al numero di ciascuna fattura. Le lettere sono:



- lettera del 30/8/2013 con la quale _____ comunica a _____, e, per conoscenza, a _____ di aver ceduto a quest'ultima le fatture nn. 460, 416 e 462;
- lettera del 14/10/2013 con la quale _____ comunica a _____, e, per conoscenza, a _____ di aver ceduto a quest'ultima la fattura n. 538;
- lettera del 5/12/2013 con la quale _____ comunica a _____, e, per conoscenza, a _____, di aver ceduto a quest'ultima le fatture nn. 615, 616 e 617;
- lettera del 8/9/2013 con la quale _____ comunica a _____, e, per conoscenza, a _____ di aver ceduto a quest'ultima le fatture nn. 530, 531 e 532;
- lettera del 18/9/2013 con la quale _____ comunica a _____, e, per conoscenza, a _____ li aver ceduto a quest'ultima la fattura n. 486.

In calce alla copia di tale ultima lettera è fotocopiato a ricalco fotostatico un avviso di ricevimento presso la sede di Santa Palomba della _____, sottoscritto per ricezione apparentemente da _____ il 17/10/2013. La riproduzione della copia anteriore dell'avviso compare invece in calce alla lettera del 8/9/2013, e da essa risulta che il mittente era _____. Ciò rende già immediatamente evidente, come correttamente osservato dalla difesa del _____, che l'avviso di ricevimento non riguarda né le lettere

né le lettere per conoscenza _____ alle quali _____ pretende di collegarle, ma una comunicazione inviata da _____. Tuttavia, nessuna lettera _____ è prodotta alla quale possa essere riferito l'avviso di ricevimento in questione.

v) con successiva email del 5/2/2014 il _____ mandò al _____ "copie di precedenti lettere a voi inviate con relative cartoline A/R. Nella produzione che ne fa _____, compaiono in sequenza:

- comunicazione 12/4/2012 da _____ a _____ della cessione Napitrans delle fatture nn. 167. 168. 169 e 170;
- avviso di ricevimento _____ a Santa Palomba del 24/4/2012, con sottoscrizione apparentemente leggibile _____ recante sul retro mittenza _____
- comunicazione 9/7/2012 da _____ della cessione _____ delle fatture nn. 365. 366 e 367;
- avviso di ricevimento _____ a Santa Palomba del 19/7/2012, a firma illegibile, recante sul retro mittente _____
- comunicazione 8/10/2012 da _____ della cessione _____ delle fatture nn. 567, 568. 569. 570 e 571;
- avviso di ricevimento _____ a Santa Palomba del 8/10/2012, a firma illegibile, recante sul retro mittente _____
- comunicazione 9/11/2012 da _____ della cessione _____ delle fatture nn. 631 e 632;
- avviso di ricevimento _____ a Santa Palomba del 19/11/2012, a firma illegibile, recante sul retro mittente _____



- comunicazione 10/9/2013 da _____ della cessione _____ delle fatture nn. 460, 461 e 462;
- avviso di ricevimento _____ a Santa Palomba del 18/9/2013, a firma illeggibile, recante sul retro mittente
- comunicazione 14/10/2013 da _____ a _____, e, per conoscenza, a _____ della cessione _____ della fattura n. 538, già inoltrata sub iv);
- avviso di ricevimento _____ a Santa Palomba del 31/10/2013, a firma apparente _____, recante sul retro mittente
- comunicazione 8/9/2013 da _____ a _____, e, per conoscenza, a _____ della cessione _____ delle fatture nn. 530, 531 e 532, già inoltrate sub iv);
- avviso di ricevimento _____ a Santa Palomba del 16/9/2013, a firma illeggibile, recante sul retro mittente
- comunicazione 18/9/2013 da _____ a _____, e, per conoscenza, a Unicredit, della cessione _____ della fattura n. 486, già inoltrata sub iv);
- avviso di ricevimento _____ a Santa Palomba del 17/10/2013, a firma illeggibile, recante sul retro mittente

Le ultime tre comunicazioni di cui sopra presentano lo stesso difetto di evidenza probatoria rilevato sub iv).

E' condivisibile "ius receptum" che, poiché chi manda una raccomandata con A/R non può provare di aver spedito quella lettera con quella raccomandata, grava sul destinatario l'onere di provare che quel plico, del cui ricevimento fa fede l'avviso di ricevimento, contenesse un'altra missiva o non ne contenesse alcuna (Cass. 10630/2015, 23920/2013, 15762/2013).

Pur tuttavia, appare al giudice evidente che intanto tale presunzione di coincidenza può operare, in quanto il mittente della missiva quale risultante dall'avviso di ricevimento coincida col mittente della missiva quale risultante dalla lettera. Nei casi in esame tale coincidenza non sussiste, sicché è evidente che gli avvisi di ricevimento in questione non possono riferirsi direttamente alle lettere _____, ma semmai a lettere _____ recanti trasmissione della copia, ricevuta per conoscenza da _____ delle lettere _____. Perché, però, tale nesso potesse ritenersi ricostruito, era necessario che _____ producesse le lettere _____ con le quali detto soggetto avesse inviato all'Agenzia di Santa Palomba le copie delle lettere _____. In mancanza di tale evidenza, gli avvisi di ricevimento in questione non risultano riferibili ad alcuna lettera nota, e quindi non provano alcunché.

Né alcun soccorso probatorio viene dalla prova orale esperita.

I testi _____ e _____ hanno confermato che nei casi qui in esame _____ mandò loro le lettere _____ ed i (pretesi) avvisi di ricevimento di _____ lettere _____ con i quali _____ aveva trasmesso le lettere _____ a Santa Palomba, ciò che accredita il nesso tra quanto documentato e quanto inoltrato da _____, senza però, per quanto premesso, dar evidenza processualmente utile del nesso tra quegli avvisi di ricevimento ed alcuna missiva.



Diversamente deve invece ritenersi riguardo agli atti sopra riportati in sottolineato, oggetto di comunicazioni precedenti, che sono comunicazioni di cessione di credito operate dal cessionario alle quali, verificandosi corrispondenza formale di mittente con gli avvisi di ricevimento, trova applicazione l'art. 1335 c.c. sia quanto alla presunzione di conoscenza da parte del destinatario, sia quanto alla presunzione di coincidenza tra avviso di ricevimento e missiva.

Non v'è alcuna evidenza che alcuna delle missive in questione sia stata ritirata dal . Tuttavia, sussistono, ad avviso del giudicante, gravi precise ed univoche circostanze atte a dimostrare che egli ne abbia preso conoscenza.

Dalle deposizioni dei testi e è univocamente e credibilmente risultato: che l'attore era il responsabile operativo della sede di Roma, il lavoratore più alto in grado "in loco", riportando alla responsabile di agenzia che, però sedeva a Milano; che sotto di lui lavoravano tre "operativi" (), ossia persone addette a pratiche impiegate; che come tale egli aveva, tra gli altri, il compito di aprire la corrispondenza che perveniva in sede, per gestirla direttamente, quando fosse stata di competenza dell'agenzia di Roma, ovvero mandarla a Milano, dove, tra l'altro, si teneva la contabilità generale dell'impresa, e si esperivano i controlli; che di conseguenza, i "tre operativi" di Roma, quando ricevevano un plico che non fosse visibilmente relativo ad affari meramente interni (ad es. buoni pasto), glielo recapitavano in busta chiusa, perché era lui ad avere il compito di comunicare a Milano gli atti e le informazioni di competenza della sede centrale; ed infatti era sempre lui a farlo (v. in particolare, le deposizioni di e Solinas A.).

Lo stesso attore allega specificamente, alla pag. 15 della memoria difensiva, che *"se la lettera....fosse arrivata alla il signor l'avrebbe potuta leggere e trasmettere a Milano, come aveva sempre fatto negli anni"*, e quindi che era suo compito e responsabilità prendere visione della posta in questione e trasmetterla a Milano. Analoga difesa egli aveva d'altronde reso il 28/2/2014, difendendosi stragiudizialmente dall'addebito (doc. 19 fasc. parte opponente).

Ancora, l'attore non allega e tantomeno dimostra una sola circostanza in cui, dal 2006 (epoca dalla quale rivestiva l'incarico) i suoi collaboratori sottoposti abbiano omesso di portare al suo esame posta pervenuta nella sede di Roma. Infine, mentre costoro non avevano alcun plausibile motivo per omettere di consegnargli le comunicazioni sopra riportate in sottolineato, che sicuramente pervennero alla sede di Roma, e vi furono ritirate dal e/o da qualcuno di quei tre, l'attore aveva bensì interesse ad evitarne la comunicazione a Milano, perché quelle lettere, le sole note riguardo alle quali venne meno diretta comunicazione a Milano, avevano tutte per contenuto il dar notizia a che il suo fornitore aveva ceduto a fatture che, essendo tutte false o "gonfiate" (come riferito dai testi e), tali sarebbero risultate a Milano, ove detta sede centrale ne avesse avuto notizia. E, come risulta pacifico,



amministratore e socio di _____ era la convivente “more uxorio” del _____ madre dei due figli di costui.

Il complesso di tali emergenze appare del tutto idoneo a fondare una presunzione semplice idonea agli effetti dell'art. 2729 c.c. che il _____ sebbene non abbia ritirato personalmente le missive in questione, le abbia ricevute dai suoi collaboratori. E poiché egli, come responsabile operativo dell'agenzia, unico dipendente di questa avente compiti di interfaccia con la sede centrale di Milano, se non aveva il compito di controllare dette fatture, aveva certo il compito di trasmetterle a Milano perché lì si svolgessero i controlli necessari, e lo omise; l'addebito, riguardo a tale illecito, appare senz'altro fondato in fatto e disciplinarmente rilevante.

Le difese attoree sul punto appaiono prive di fondamento.

Il fatto che il _____ non avesse il compito di controllare dette fatture se non in quanto emesse sulla sede di Roma (cosa confermata dal teste _____ che ha peraltro aggiunto che, una volta fatto tale controllo, egli doveva comunque mandarle a Milano per la contabilizzazione), e avessero valore inferiore a 15.000 euro, non contraddice l'illecito consistente nel non aver dato alcuna notizia a Milano delle predette comunicazioni di cessione di crediti, così impedendo che di esse la sede centrale avesse notizia, per poter esperire gli opportuni controlli.

Vanamente l'attore ha offerto prova orale, accreditata da tutti i testi escussi, che le comunicazioni tra Roma e Milano avvenivano tramite corriere interno con modalità che non prevedevano il rilascio di ricevute. La prova dell'adempimento all'obbligo di comunicazione a Milano gravava infatti sul _____ (Cass. 826/2015, 15659/2011), e questi non solo non l'ha offerta in alcun modo, ma, sostenendo di non aver mai ricevuto le comunicazioni Unicredit sulla cessione del credito, ha tenuto un comportamento processuale incompatibile con l'eventualità che egli le avesse ricevute e ritrasmesse a Milano. D'altronde dalle deposizioni dei testi _____ e _____ emerge evidente che la sede di Milano non aveva mai avuto notizia delle cessioni in questione e delle false fatture cedute.

Tale il quadro istruttorio, ritiene il giudicante di non poter condividere l'assunto del giudice di prime cure, per cui si sarebbe trattato di una mera negligenza, per la quale, in effetti, il CCNL applicato prevedeva la sanzione conservativa della sospensione.

E' pacifico, in quanto ammesso dall'attore, che il Presidente e socio di Napitrans era la convivente “more uxorio” del _____ madre dei figli di costui.

E' documentato in atti ed incontrovertito, oltre che risultato univocamente dalla prova orale, che _____ cedette ad _____ fatture false, emesse per prestazioni inesistenti o in alcuni casi “gonfiate” per l'importo.

Tali cessioni appaiono di carattere fraudolento, come reso palese dalle dimensioni economiche delle stesse, e della loro ripetizione, peraltro in tempi largamente differenziati, che rendono del tutto inattendibili le scuse per mera “erroneità” addotte da _____ con la mail del 17/2/2014 (doc. 14 fasc.



opponente) e con la lettera del 3/3/2014 (doc.24); tanto più che non risulta mai ceduta alcuna fattura "vera".

Tutte le mancate comunicazioni da Roma a Milano note in causa riguardano cessioni di fatture false da Nessuna comunicazione di
cessione di fatture false da risulta essere stata fatta a
Milano. Nessuna mancata comunicazione da Roma a Milano per altre causali risulta essere mai intervenuta prima dei fatti di causa, né nel corso di questi.

L'esame complessivo di tali emergenze deve, ad avviso del giudicante, portare a concludere che il omise intenzionalmente di trasmettere a Milano la notizia delle cessioni di credito da a, onde evitare che ivi si rilevasse che scontava presso crediti portati da fatture false emesse su : notizia che non avrebbe potuto non pregiudicare i rapporti di sia con la banca scontataria, che con la stessa.

Il fatto così ricostruito, oltre ad escludere la riscontrabilità del vizio di cui al comma 4° dell'art. 18 della legge n.30/70 c.m. dall'art.1, co.42, della legge n.92/2012, integra, ad avviso del giudicante, gli estremi generali della giusta causa ex art. 2119 c.c., con conseguente non riscontrabilità del vizio di cui al comma 5°, dovendo apparire evidente l'attitudine di un comportamento omissivo reiterato, intenzionalmente inteso a coprire l'illecito di probabile matrice fraudolenta di un familiare, in quanto commesso da lavoratore operativamente preposto ad unità aziendale locale con compiti di trasmissione delle notizie rilevanti alla sede centrale, e quindi rivestente una posizione di rilevante contenuto fiduciario, a rivelarsi gravemente infedele, e quindi scuotere definitivamente il rapporto fiduciario.

Il fatto che dall'illecito non sia derivato, al datore di lavoro, alcun danno economico, non appare ostare alle superiori conclusioni.

E' infatti condivisibile "ius receptum" che la giusta causa di licenziamento non richiede che si sia verificato un danno (Cass. 13536/2002, 6974/2002, 8553/2000), ma solo che l'inadempimento sia di tale gravità da rendere apprezzabile il convincimento datoriale che il comportamento del prestatore riveli la carenza delle qualità morali necessarie perché si possa riporre affidamento sulla sua generale attitudine ad adempiere fedelmente alle proprie obbligazioni. E l'occultamento intenzionale di informazioni atte a rilevare un probabile tentativo di frode a sua volta posto in essere con modalità atte a gettare discredito sul datore di lavoro appare essere una violazione particolarmente grave dell'obbligo di fedeltà, posto dall'art. 2105 c.c..

Sembra infatti di chiara evidenza che il silenzio serbato da sulle comunicazioni aventi ad oggetto le cessioni dei crediti portate dalle false fatture, causato dalla dolosa omissione della comunicazione delle stesse a Milano, era per sua natura destinato ad essere interpretato da come accreditamento della genuinità delle stesse, e quindi idoneo a gettare discredito anche nei rapporti tra e le.

La censura di genericità della contestazione appare, come già ritenuto dal giudice di prime cure, priva di fondamento.



La lettera di contestazione di addebito, pur non recando l'indicazione analitica delle false fatture e delle comunicazioni, facendo riferimento all'omessa comunicazione/trasmisione di fatture emesse da _____ su _____ per scadenze comprese tra il 10/8/2012 ed il 5/5/2014, da _____ cedute a _____ conteneva, ad avviso del giudicante, elementi sufficienti a consentire all'attore di identificare l'illecito attribuitogli, e, quindi, per esercitare il diritto a difesa. Al riguardo, è condivisibile insegnamento che al fine dell'osservanza del principio di specificità, basta che il fatto o i fatti siano individuati nella loro materialità (Cass. 10662/2014), senza bisogno che ne siano indicati giorno e ora (Cass. 16831/2013), o rilevi che questi siano in ipotesi indicati in modo erroneo (Cass. 15006/2013), bastando insomma che siano descritti in modo idoneo ad identificarli e quindi a consentire una idonea difesa (Cass. 27842/2009). E ciò appare nella specie evidente, visto che l'attore si difese stragiudizialmente dicendo di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione di cessione crediti da _____ a _____ e che, se l'avesse ricevuta, non avrebbe mancato dal trasmetterla a Milano (doc.19).

Infondata appare infine la censura di intempestività, anche tenendo conto del fatto che l'art. 32, co.6, del CCNL applicato prevede che la contestazione sia inviata entro 20 giorni dalla conoscenza del fatto.

Nella specie consta in atti che la contestazione di addebito venne consegnata a mani del _____ il 25/2/2014 (doc.18 fasc. parte opponente) e che solo il 5/2/2014, ossia giusto 20 giorni prima, _____ aveva inviato via email a _____ la intera documentazione attestante il ricevimento nella sede di Santa Palomba delle comunicazioni di cessione del credito.

Sebbene una (sola) di queste fosse già stata inviata con la mail del 30/1/2014, sebbene questa affermasse di allegarle tutte, deve trovare applicazione il principio di diritto per cui il datore di lavoro ha il diritto, ed anche il dovere, di accertare compiutamente i fatti nel loro insieme, prima di contestarli al prestatore, onde evitare contestazioni avventate (Cass. 2283/2010, 23739/2008).

Ed appare evidente che, poiché quanto trasmesso da _____ con la mail del 30 gennaio non dava evidenza che della trasmissione, peraltro insufficiente ai fini processuali, da parte di _____ della sola lettera _____ del 18/9/2013, _____ ebbe possesso di documentazione idonea all'incolpazione del _____ solo quando, il 5 febbraio, _____ le trasmise gli altri avvisi di ricevimento, ed in particolare tutti quelli relativi a comunicazioni fatte provatamente da _____ stessa, atte ad essere a questa riferite, e quindi idonee a dimostrare che la sede di Roma aveva avuto conoscenza delle cessioni di credito.

L'ordinanza opposta va pertanto interamente riformata, con totale reiezione delle domande proposte dal _____.

Le spese della fase sommaria, già liquidate in detta sede; e quelle del presente giudizio, liquidate in base al dm 55/2014, seguono la soccombenza

P.Q.M.

visto l'art.1, co.57, legge n.92/2012,



- a) in totale riforma dell'ordinanza resa tra le parti il 24/7/2014, respinge le domande proposte dal _____ ;
- b) condanna _____ alla rifusione, in favore della società opponente, delle spese della fase sommaria, che liquida in €. 3.000,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa; e di quelle del presente giudizio, che liquida in €. 4.000,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa.
- Si comunichi, agli eventuali effetti di cui all'art.1, co.58, della legge n.92/2012.

IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)

